



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2012, proposto da:
Bennet S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Sica e Alfredo Bianchini,
con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Piazzale Roma, 464;

contro

Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco Pucci, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi
dell'art. 25 cod. proc. amm.;

nei confronti di

Jesolo 3000 S.r.l., non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

- della nota del Dirigente del Settore Finanziario e Sviluppo Economico - Ufficio
Commerciale del Comune di Jesolo prot. n. GE 2012/0062574 del 22.10.2012, con
la quale è stata respinta la richiesta di accesso agli atti presentata dalla Società
ricorrente il 25 settembre 2012 n. prot. 55990/2012 - per la parte relativa al punto
B) della richiesta medesima di competenza dell'Ufficio Commercio;

- della nota del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Jesolo prot. n. 62258/12-1019 del 23.10.2012, con la quale è stata respinta la richiesta di accesso agli atti presentata da Bennet s.p.a. in data 25 settembre 2012 n. prot. 55990/2012- per la parte relativa al punto A) della richiesta medesima, di competenza dell'Area Tecnica.

- nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Bennet Spa, titolare di una grande struttura di vendita sita nel Comune di Jesolo denominata “I giardini di Jesolo shopping centre” il 25 settembre 2012 ha presentato al Comune di Jesolo un'istanza d'accesso volta a conoscere, ove esistenti, i documenti concernenti il rilascio di autorizzazioni per l'apertura al pubblico di nuove strutture di vendita.

Il Comune con note prot. n. 62258/12 – 1019/2012 e prot. n. GE 2012/0062574/2012 ha respinto le istanze relative, rispettivamente, agli aspetti urbanistico edilizi e commerciali, in quanto generiche e finalizzate ad un controllo generalizzato su tutto il bacino di utenza del Comune di Jesolo.

Con il ricorso in epigrafe il diniego è impugnato, con richiesta di accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti oggetto dell'istanza, per le seguenti censure:

I) violazione dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto non è stato eseguito il preavviso di diniego;

II) violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9 del DPR 12 aprile 2006, n. 184, e dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di motivazione, di istruttoria e travisamento, perché le istanze presentate non integrano gli estremi di un controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione;

III) violazione degli artt. 3 e 25 comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9 del DPR 12 aprile 2006, n. 184 e difetto di motivazione perché gli atti di cui è chiesta l'ostensione non appartengono ad alcuna delle categorie per le quali può ritenersi sottratto l'accesso;

IV) violazione e falsa applicazione dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e contraddittorietà della motivazione perché l'Amministrazione, nel formulare il diniego, ha contraddittoriamente indicato che alcuni degli atti oggetto dell'istanza sono reperibili sul proprio sito internet istituzionale, dimostrando con ciò che l'istanza non era generica, ed eludendo immotivatamente la richiesta di rilasciare copia dei documenti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Jesolo affermando che la genericità dell'istanza si ricava dalla circostanza che la ricorrente non si è limitata a chiedere di conoscere gli atti afferenti a grandi strutture di vendita, ma ha esteso la domanda di accesso indifferenziatamente ad ogni esercizio commerciale, e concludendo pertanto per la reiezione del ricorso.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

E' ormai principio pacifico che il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22, legge 7 agosto 1990, n. 241, trova applicazione in ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione, essendo posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità.

La legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 marzo 2011, n. 1492).

Con la legge 11 febbraio 2005 n. 15, che ha apportato modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si è precisato che è “interessato” all’accesso il soggetto che, oltre ad avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, è anche titolare di una posizione che deve essere collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (cfr. art. 22, comma 1, lett. b della legge n. 241 del 1990), ed a tale previsione si correla l’inammissibilità di istanze che, prive di tali requisiti, siano preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, ricorrono i presupposti perché sia accolta la domanda di accesso.

Infatti la Società ricorrente è titolare di una grande struttura di vendita sita nel territorio del Comune di Jesolo, ed ha pertanto interesse a conoscere l’esistenza dell’avvio di altre iniziative commerciali concorrenti nel medesimo bacino di utenza, al fine di vagliare la legittimità degli atti amministrativi che le autorizzano sotto il profilo commerciale, e ne rendono possibile la localizzazione sotto il profilo urbanistico, oltre che per orientare le proprie strategie commerciali.

Come chiarito dal difensore della parte ricorrente in sede di trattazione orale, dall'istanza si evince chiaramente che la medesima ha ad oggetto solo la richiesta di ostensione dei documenti afferenti a procedimenti relativi a medie e grandi strutture di vendita, e non in modo indifferenziato tutte le tipologie commerciali, anche quelle non in diretta concorrenza con l'attività della ricorrente, come gli esercizi di vicinato (infatti nei periodi contenuti nel secondo e quarto trattino della premessa all'istanza viene precisato che vi è interesse a conoscere i procedimenti in itinere relativi ad esercizi di medie e grandi strutture nell'ambito del territorio comunale, e la medesima precisazione è contenuta ai punti a.5 e b.3).

Deve pertanto escludersi che sia ravvisabile nel caso di specie la volontà di svolgere un controllo generalizzato sull'attività dell'ente, atteso che all'istanza sono allegati tutti gli elementi che dimostrano l'esistenza di una situazione legittimante collegata ai documenti per i quali è chiesto l'accesso, che sono indicati con sufficiente determinabilità, e non possono essere elencati con riferimento ai loro elementi identificativi solo perché non ancora conosciuti dalla ricorrente.

Sotto tale profilo si rivelano quindi fondate le censure di cui al secondo e terzo motivo.

Parimenti fondata è anche la censura contenuta nel quarto motivo, perché l'Amministrazione non è libera di scegliere essa stessa le modalità di esecuzione con le quali soddisfare il diritto di accesso, ed è pertanto tenuta a rilasciare copia degli atti, ove a ciò sia stata richiesta, senza avvalersi di modalità alternative di conoscenza del loro contenuto, inidonee a soddisfare integralmente l'interesse azionato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3079).

In definitiva pertanto, con assorbimento della censura di cui al primo motivo, il ricorso deve essere accolto, e va conseguentemente ordinato al Comune di Jesolo di consentire l'accesso agli atti oggetto dell'istanza mediante estrazione di copia

degli stessi entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero notificazione se anteriore, della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, accerta il diritto di accesso agli atti indicati nell'istanza mediante estrazione di copia degli stessi, ed ordina al Comune di Jesolo di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.

Condanna il Comune di Jesolo alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole nella somma complessiva di € 2.000,00 (duemila//00) per diritti e spese oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)